

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

Via Valle, 4
27010 Valle Salimbene
e-mail staff@vallesalimbene.org
PEC : staff@pec.vallesalimbene.org

Tel. 0382**485036
Fax. 0382**587081
C.F.00466530185

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CODICE ENTE - 11306/PROV. DI PAVIA

Numero 36 Data 01.10.2013	Oggetto: MODIFICHE STATUTO DELL'UNIONE COMUNI LOMBARDA TERRE VISCONTEE-BASSO PAVESE.
--	---

L'anno **Duemilatredici** addì **Primo** del mese di **Ottobre** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di Legge, in sessione **ORDINARIA/STRAORDINARIA** ed in **PRIMA/SECONDA** convocazione.

Su numero 12 componenti risultano

Cognome	Nome	Presenti	Assenti
GATTI COMINI	VELEA DANIELA MARIA	X	
MOSCHENI	ROBERTO	X	
PEROTTI	SILVIA	X	
DEL CORNO	STEFANO	X	
CUCCHI	GIANNI MARIO	X	
MINASI	LUIGI	X	
GRASSI	MARIO	X	
MINASI	PAOLO	X	
MOLINARI	EUGENIO	X	
CANATO	MATTEO	X	
REBUFFI	RENATO		X
CHIERICHETTI	PAOLO		X
TOTALE		10	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **Dr Umberto Fazio Mercadante**

Il Presidente Signora **Velea Daniela Maria Gatti Comini** nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta pubblica/segreta ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

Oggetto : Modifiche Statuto Unione Comuni Lombarda Terre Viscontee-Basso Pavese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 12.10.2009, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “ Istituzione Unione di Comuni Terre Viscontee-Basso Pavese. Approvazione atto costitutivo” con cui è stata costituita l’Unione tra i Comuni di Belgioioso, Filighera, Linarolo, Torre De’ Negri e Valle Salimbene;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08.01.2010, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “ Modifiche dello Statuto dell’Unione di Comuni Terre Viscontee-Basso Pavese come da indicazioni proposte da Regione Lombardia”;
- la deliberazione n.21 del 07.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Modifiche Statuto Unione di Comuni terre Viscontee-Basso Pavese, come da indicazioni proposte da Regione Lombardia”;
- la deliberazione n. 6 del 29.01.2013, esecutiva ai sensi di legge; avente per oggetto: “Approvazione adesione del Comune di Vistarino all’Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee-Basso Pavese”
- la deliberazione n. 7 del 29.01.2013 avente per oggetto: “Modifiche Statutarie , Statuto Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee-Basso Pavese”;
- la deliberazione n.27 del 26.06.2013 avente per oggetto “ Modifica dello Statuto dell’unione di Comuni lombarda Terre Viscontee- Basso Pavese”

VISTO il nuovo testo dello Statuto modificato con deliberazione di Assemblea dell’Unione Terre Viscontee Basso Pavese n. 28 del 21.09.2013;

RICHIAMATI gli articoli n. 21,22,35,39 dello Statuto e ritenuto provvedere alla relativa approvazione

ASSUNTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49 d.lgs 267/2000.

CON VOTAZIONE

n. 8 favorevoli


n. 2 contrari - Consiglieri Matteo Canato e Eugenio Molinari

D E L I B E R A

- 1) **Di approvare il nuovo testo dello Statuto** dell’Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee-Basso Pavese, adeguato alle previsioni delle Leggi nn. 135/2012, 148/2012 e 215/2012;
- 2) **Di rendere** con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
TERRE VISCONTEE – BASSO PAVESE**



STATUTO

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

“Terre Viscontee - Basso Pavese”

Modificato con deliberazione di Assemblea n. ²⁸ del 21/09/2013

Approvato dai Consigli Comunali di:
Belgioioso con deliberazione n.
Linarolo con deliberazione n.
Valle Salimbene con deliberazione n.
Torre De' Negri con deliberazione n.
Filighera con deliberazione n.
Vistarino con deliberazione n.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1

Istituzione dell'Unione tra i Comuni di

Belgioioso, Filighera, Linarolo, Valle Salimbene, Torre dè Negri, Vistarino

1. Con effetto dalla data di sottoscrizione di apposito atto costitutivo è istituita l'Unione dei Comuni Lombarda di Belgioioso, Filighera, Linarolo, Valle Salimbene e Torre dè Negri assumendo la denominazione di "Terre Viscontee - Basso Pavese", ai sensi dell'art. 18 della L.R.n. 19/2008 e nel rispetto dei principi previsti dal D.lgs n.267/2000.
2. Successivamente entra a far parte dell'Unione dei Comuni Lombarda "Terre Viscontee-Basso Pavese, il Comune di Vistarino.
3. Il presente statuto, approvato dai Consigli Comunali di Belgioioso, Filighera, Linarolo, Valle Salimbene, Torre dè Negri e Vistarino, con le procedure e le maggioranze richieste per le approvazioni statutarie, di cui all'art.6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, individua gli Organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione in conformità alle norme di cui alla Legge Regionale 27 giugno 2008, n.19, alla L. n. 135/012, alla L. n. 148/012 e alla L. n. 215/012
4. La sede legale dell'Unione è situata presso il municipio di Belgioioso, i suoi Organi ed Uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della funzionalità dei servizi, assurgendo il principio della sussidiarietà federale.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione della Giunta.
7. I Comuni aderenti si impegnano, per le funzioni e servizi di seguito indicati, a non appartenere contemporaneamente o aderire ad altra unione o ad altra associazione intercomunale oppure ad esercitarli tramite altra forma di cooperazione.
8. La partecipazione di altri Comuni all'Unione viene disposta con deliberazione adottata, con le procedure e la maggioranze richieste per le modifiche statutarie, dai Consigli Comunali dei Comuni già partecipanti e dai Consigli Comunali dei Comuni che hanno chiesto l'ingresso. Successivamente, entro 15 giorni, si provvede a modificare il presente statuto in ordine alla composizione ed al funzionamento degli organi di governo.
9. L'Unione si impegna comunque a privilegiare l'adesione dei Comuni territorialmente contigui a quelli sottoscrittori dell'atto costitutivo istitutivo della presente Unione.

Art.2

Finalità dell'Unione

1. L'Unione realizza l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. L'Unione è costituita nell'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata, di cui all'art. 17, comma 2 della L.R. n.19/2008.
3. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi pubblici.
4. L'Unione valorizza le libere forme associative operanti sul suo territorio.

Art.3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite, ed al contenimento dei costi.
2. In particolare l'Unione
 - assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio;

- informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione;
- organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
- organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- promuove la semplificazione e l'efficacia dell'attività amministrativa;
- osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse;
- assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e la garanzia della presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali come previsto dalla L. n. 215/012.

Art.4

Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato e comunque per un periodo non inferiore a 10 anni.

Art.5

Recesso di un Comune e scioglimento dell'Unione

1. Ogni Comune può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare adottata entro il 30 settembre con effetto dal 31 dicembre successivo, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In caso di recesso di un Comune prima del termine di 10 anni dalla data di costituzione è prevista una sanzione a carico dello stesso pari a euro 1.000,00 per ogni anno mancante per il raggiungimento dei 10 anni.
2. Lo scioglimento consensuale dell'Unione è disposto con deliberazione adottata dai Consigli Comunali dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. In caso di scioglimento dell'Unione i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso. In caso di recesso di uno o più Comuni si provvede a modificare il presente statuto in ordine alla composizione ed al funzionamento degli organi di governo.

Art.6

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici.

E' attribuita all'Unione l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

- | | |
|--|-----------------------------|
| • Anagrafe, Stato civile ed Elettorale | lett.l), art.19 L.135/2012 |
| • Sistemi informativi | lett.a), art. 19 |
| • Ufficio Tecnico | lett. a), art. 19 |
| • Gestione economico finanziaria | lett.a), art 19 |
| • Gestione Tributi | lett.a),art.19 |
| • Urbanistica e gestione del territorio | lett.d), art.19 |
| • Organizzazione e personale | lett. a),art.19 |
| • Polizia Locale | lett.i),art.19 |
| • Servizi sociali, assistenza e servizi alla persona | lett.g), art.19 |
| • Servizi cimiteriali; | |
| • Assistenza Scolastica; | lett. h), art,19 |
| • Biblioteche; | |
| • Musei; | |
| • Impianti ed iniziative sportive; | |
| • Servizi e manifestazioni turistiche; | |
| • Viabilità; | lett. b), art.19 |
| • Protezione Civile | lett.e), art. 19 |
| • Parchi e servizi per la tutela ambientale | lett. d) e f)(gestione RSU) |
| • Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori; | lett.g), art.19 |
| • Illuminazione pubblica; | lett. b), art.19 |
| • URP e comunicazione; | lett. a), art.19 |
| • Demanio e patrimonio; | lett. a), art.19 |
| • SUAP; | lett.i), art. 19 |

oltre a qualsiasi altro servizio che i Comuni aderenti all'Unione riterranno opportuno per la miglior funzionalità degli stessi.

2. Con riferimento alle dieci funzioni fondamentali stabilite all'art. 19 della L. n. 135/012 di seguito esplicitate, viene dato atto che le stesse sono previste tra i servizi indicati al precedente comma ed individuate dalla lettera a fianco di ciascuna specificata:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale a livello sovra comunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di protezione civile e di coordinamento primi soccorsi;
 - f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio allo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
 - h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alle competenze delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale
3. La decorrenza dell'esercizio da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi pubblici conferiti ai sensi del precedente comma, è fissata con provvedimento dell'Assemblea dell'Unione e deve rispettare i termini di legge e di riferimento alle funzioni fondamentali di cui al precedente comma.
4. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dalle sanzioni amministrative, dai contributi e da tutti gli introiti di diversa natura derivanti dai servizi affidati. L'Unione provvede, nelle forme di legge, alla loro riscossione.

Art.7

Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Belgioioso.
2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali.

TITOLO II

ORGANI

Capo I

Organi dell'Unione

Art.8

Organi

1. Sono Organi di governo dell'Unione l'Assemblea, la Giunta e il Presidente. Sono garantite le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di assicurare la presenza di entrambi i sessi negli Organi collegiali dell'Unione nonché degli altri Enti, Aziende, Istituzioni da essa dipendenti
2. Sono Organi per la gestione amministrativa il Segretario dell'Unione ed i funzionari dell'Unione, ovvero dei Comuni appartenenti all'Unione, ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione ai sensi dell'art.107 D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

3. L'attività di revisione economico-finanziaria è esercitata da un Revisore dei Conti nominato ai sensi di legge.

Capo II

L'Assemblea

Art.9

Composizione ed organizzazione interna

1. Fino alla formale adesione del Comune di Vistarino l'Assemblea dell'Unione è composta da 21 (ventuno) consiglieri compreso il Presidente, tra cui i Sindaci dei Comuni aderenti quali membri di diritto, così suddivisi fra i Comuni partecipanti all'Unione:
 - a) Belgioioso (5 maggioranza + 1 minoranza);
 - b) Filighera (3 maggioranza + 1 minoranza);
 - c) Linarolo (3 maggioranza + 1 minoranza);
 - d) Valle Salimbene (3 maggioranza + 1 minoranza);
 - e) Torre de' Negri (2 maggioranza + 1 minoranza);
2. L'adesione del Comune di Vistarino determina il rinnovo integrale dell'Assemblea dell'Unione e l'applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia di riduzione del numero dei componenti gli organi elettivi, in ossequio a quanto stabilito all'art. 32 del D.lvo n. 267/00 e s.m.i., che, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed inferiore a 30.000, risulta di n. 17 componenti compreso il Presidente ed i sindaci dei comuni aderenti quali membri di diritto, così suddivisi:
 - Comune di Belgioioso: n.4, di cui uno riservato alla minoranza;
 - Comune di Linarolo; n. 3, di cui uno riservato alla minoranza;
 - Comune di Vistarino: n. 3, di cui uno riservato alla minoranza;
 - Comune di Valle Salimbene: n. 3, di cui uno riservato alla minoranza;
 - Comune di Filighera: n. 2, di cui uno riservato alla minoranza;
 - Comune di Torre de Negri: n. 2, di cui uno riservato alla minoranza.
2. Ciascun Consiglio Comunale, nella prima seduta di cui all'art.40 D.Lgs. n.267/2000, elegge, al proprio interno, tra i consiglieri, i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze. A tal fine l'elezione avviene con unica votazione, per la maggioranza e per la minoranza. Ciascun consigliere può esprimere una sola preferenza. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
3. I componenti dell'Assemblea dell'Unione, anche se non rieletti alla carica di consigliere comunale, rimangono in carica, ed esercitano le relative funzioni, fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi Consigli Comunali, continuano ad esercitare, fino alla elezione dei successori, le funzioni di componenti dell'Assemblea dell'Unione.
5. L'Assemblea dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. In ogni seduta dell'Assemblea dell'Unione sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.
7. L'Assemblea dell'Unione elegge, durante la prima seduta, il Presidente dell'Unione fra i sindaci dei Comuni aderenti. L'Assemblea elegge due Vice Presidenti che di norma sono Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione. Il Presidente rimane in carica 5 anni.
8. L'Assemblea dell'Unione è presieduta dal Presidente dell'Unione. Al Presidente dell'Assemblea sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea.
9. In caso di adesione all'Unione di un nuovo Comune, si procede al rinnovo integrale dell'Assemblea dell'Unione. A tal fine, entro trenta giorni dall'esecutività dell'ultima deliberazione con la quale si approva l'adesione di un nuovo Comune, i Sindaci dei Comuni aderenti convocano i rispettivi Consigli, da tenersi entro quindici giorni dalla convocazione, per l'elezione dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea dell'Unione. Fino alla elezione dei nuovi rappresentanti i componenti in carica continuano ad esercitare le funzioni di componente dell'Unione.

Art.10

Competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale e non incompatibili con il presente statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente all'Assemblea, costituisce il principale atto di riferimento sul quale l'Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. Il programma viene adeguato in occasione della elezione, in ciascun Comune aderente all'Unione, di un nuovo Sindaco, ovvero nel caso di adesione all'Unione di un nuovo Comune.
3. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente all'Assemblea rapporti per settori di attività, che consentano di apprezzare l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.
4. L'Assemblea disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate ed i rapporti, anche finanziari, tra l'Ente ed i Comuni associati.
5. L'Assemblea definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni, ovvero in quelle costituite dall'Unione stessa, nonché la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ad esso espressamente riservata dalla legge. I rappresentanti in carica sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.
6. L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art.11

Diritti e doveri dei componenti dell'Assemblea

1. I componenti dell'Assemblea rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I componenti dell'Assemblea esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento dell'Assemblea. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art.12

Decadenza e dimissioni dei componenti dell'Assemblea

1. Decade il componente dell'Assemblea che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori dell'Assemblea. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte dell'Assemblea della suddetta condizione risoltrice.
2. Le dimissioni dalla carica di componente dell'Assemblea, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dallo statuto del Comune di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede nella prima seduta successiva, comunque non oltre 30 giorni, ad eleggere al proprio interno un nuovo componente dell'Assemblea dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso l'Assemblea dell'Unione.

Capo III

Il Presidente e la Giunta

Art.13

Elezione del Presidente

1. In caso di cessazione dalla carica di Presidente, diversa dalla scadenza naturale, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente anziano fino alla nomina di un nuovo Presidente e comunque non oltre il 31 dicembre successivo.

Art.14

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione e da un numero di assessori previsti dalla legge eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente, a seguito di procedura di consultazione dei Sindaci dei Comuni dell'Unione, scegliendoli, di norma, tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti all'Unione. Nel caso in cui la Giunta sia composta da un numero di membri superiore a tre sarà garantita l'invarianza dei costi.
2. Gli assessori cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi Consigli Comunali, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, le funzioni di assessore dell'Unione.

Art.15

Il Presidente

1. Nella seduta successiva alla sua entrata in carica, il Presidente dà comunicazione della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente.
2. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Il Presidente convoca e presiede la Giunta dell'Unione.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dell'Unione, il Presidente della stessa, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

Art.16

Il Vicepresidente

1. Le funzioni vicarie del Presidente sono svolte dai vicepresidenti.
2. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente. Il Vicepresidente anziano sostituisce il Presidente in caso di vacanza, assenza o di impedimento.

Art.17

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea o del Presidente.
4. Alla Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione se diversi dagli Assessori nominati e/o dai Vice Presidenti.

Art.18

Decadenza e dimissioni dalla carica di assessore

1. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore nel Comune di provenienza determina la cessazione dall'ufficio di assessore nella Giunta dell'Unione.

3. L'Assemblea provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa. In caso di adesione all'Unione di un nuovo Comune, si procede al rinnovo integrale della Giunta dell'Unione.

Art.19

Disposizione di rinvio

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.20

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla giunta.
2. L'Unione dispone di uffici propri e proprio personale e può avvalersi degli uffici e del personale dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.23.

Art.21

Segretario dell'Unione

1. L'Unione si avvale, in via prioritaria ma non esclusiva, del segretario comunale titolare del Comune sede dell'Unione. In caso di assenza del segretario comunale titolare, le funzioni sono svolte da uno dei segretari dei Comuni aderenti all'Unione e/o dal rispettivo vicesegretario.
2. Il Segretario dell'Unione svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti responsabili dei servizi e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta, curandone la verbalizzazione e può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte.
3. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
4. I segretari dei Comuni aderenti all'Unione e/o i rispettivi vicesegretari coadiuvano il Segretario e lo sostituiscono nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art.22

Responsabili dei servizi

1. Il Presidente dell'Unione nomina i Responsabili, da proporre ai diversi servizi in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente, individuandoli tra i funzionari dell'Unione, ovvero in mancanza, in via prioritaria ma non esclusiva, tra i funzionari dipendenti dei Comuni aderenti all'Unione, formalmente incaricati, presso i rispettivi enti, dell'esercizio delle funzioni di cui all'art.107 D.Lgs. n.267/2000. Gli incarichi così conferiti possono essere revocati dal Presidente nel caso di mutamenti organizzativi, in caso di reiterata e grave inosservanza delle direttive del Presidente e della Giunta, e nel caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati.
2. Spettano ai responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente; sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, con esclusione delle assunzioni delle qualifiche apicali, che sono attribuite al Segretario;
 - la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - l'adozione delle determinazioni a contrattare;
 - la stipulazione dei contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente;
 - gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, ciascuno per il servizio di competenza nei limiti della dotazione finanziaria assegnata;
 - gli atti di amministrazione e gestione del personale comunque assegnato al proprio servizio;
 - i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, nonché i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale;
 - le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - l'espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta e dell'Assemblea, ad eccezione dei meri atti di indirizzo.
3. I responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art.23

Personale dell'Unione

1. L'Unione può assumere personale proprio, previa adozione di apposita pianta organica, o può avvalersi dell'opera del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte, secondo le modalità vigenti e le forme consentite.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente è disciplinato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.
3. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione delle proprie risorse umane, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
4. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
5. In caso di scioglimento dell'Unione, il personale dipendente dall'Unione, viene riassorbito dai Comuni, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

Art.24

Principi di collaborazione tra Comuni ed Unione

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai Comuni di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi comuni.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.
5. L'Unione può effettuare assunzioni di personale anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate dai Comuni aderenti.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE E SERVIZI PUBBLICI

Art.25

Principi della partecipazione popolare

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico - amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.
2. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dall'Assemblea, i quali disciplinano le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Art.26

Principi in materia di servizi pubblici

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutti i servizi pubblici da essa direttamente od indirettamente assunti, lo strumento della Carta dei servizi.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art.27

Finanze e patrimonio dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha un proprio demanio e patrimonio. Dei beni dell'Unione viene tenuto apposito inventario.
3. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
4. Il Presidente dell'Unione ha cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali, regionali e comunitari disposti a favore delle forme associative.
5. Le risorse proprie attengono alle tasse, tariffe e contributi sui servizi e funzioni affidati.
6. I trasferimenti ordinari dei Comuni sono definiti, di norma, in ragione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno, in base ai servizi effettivamente attivati per ogni singolo ente aderente all'Unione e ad altri criteri che verranno di norma determinati dall'Assemblea dell'Unione in sede di approvazione del bilancio di previsione o successivamente dalla Giunta dell'Unione.
7. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite d'intesa con i Comuni dell'Unione.

Art.28

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i Comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. All'inizio di ogni esercizio finanziario la Giunta dell'Unione approva il piano esecutivo di gestione.

Art.29

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dall'Assemblea dell'Unione.
2. Il responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta e all'Assemblea, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, nonché appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti adottati dai responsabili dei servizi.

Art.30

Organo di revisione economica e finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.
2. L'Organo di revisione economico – finanziaria è affidata ad un Revisore, secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in materia.
3. Il nominativo del Revisore eletto deve essere comunicato al Tesoriere dell'ente entro venti giorni dalla data di esecutività della delibera di nomina.
4. L'Organo di revisione economico – finanziaria dura in carica tre anni, a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina ed è rieleggibile una sola volta.
5. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro i termini previsti dall'art.239 D.Lgs. n.267/2000.
6. Il revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissione volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità dell'ente.
7. Si applicano all'Organo di revisione economico – finanziaria dell'Unione tutte le norme, in quanto compatibili, stabilite in materia dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art.31

Servizio di Tesoreria

1. L'Unione ha un proprio servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica stabilita dal regolamento di contabilità.
2. Nelle more dell'espletamento delle prime procedure di gara, il servizio di tesoreria è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, all'Istituto bancario che svolge le predette funzioni per il Comune ove ha sede legale l'Unione.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Norme finali

Art.32

Albo dell'Unione

1. Presso la sede dell'Unione è istituito l'Albo Pretorio on-line per la pubblicazione del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
2. Per l'efficacia degli atti adottati dagli organi dell'Unione, si osservano le disposizioni applicabili in materia ai Comuni.
3. Gli atti di cui al comma 1 devono obbligatoriamente essere trasmessi in copia ai Comuni aderenti all'Unione.

Art.33

Notifica degli atti dell'Unione

1. Le funzioni di messo dell'Unione sono svolte dal dipendente dell'Unione a cui sono attribuite tali funzioni. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento del dipendente, può conferire dette funzioni anche ai messi dei Comuni aderenti all'Unione. I sindaci dei Comuni aderenti all'Unione possono, in caso di assenza o impedimento del proprio dipendente, conferire le funzioni di messo al dipendente dell'Unione addetto a tale incarico previo apposito decreto di nomina.
2. Le notifiche degli avvisi di convocazione del Assemblea dell'Unione sono comunque curate dal messo di ogni Comune per i consiglieri eletti dal Comune medesimo.

Art.34

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art.35

Proposte di modifica dello statuto

1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dall'Assemblea dell'Unione a maggioranza semplice, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione ed assumono efficacia dopo l'avvenuta approvazione da parte dei Consigli dei Comuni dell'Unione. Se le stesse vengono assunte a maggioranza quantificata sono immediatamente eseguibili

Art. 35-bis

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio ed è trasmesso alla Regione per la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Capo II

Norme transitorie

Art.36

Regolamenti

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Assemblea può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.
2. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, l'Assemblea dell'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del Comune di Belgioioso.
3. Fino all'adozione del proprio regolamento di contabilità, l'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento di contabilità del Comune di Belgioioso.

Art.37

Norma finale

1. Fino all'adozione da parte del Presidente del decreto di nomina del Segretario, le relative funzioni sono svolte dal Segretario del Comune di Belgioioso.

Art.38

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.

Art.39

Pubblicità

1. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed inviati al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to (Velea Daniela Maria Gatti Comini)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Umberto Fazia Mercadante)

Deliberazione n. 36 del 01.10.2013

Oggetto: Modifiche dello Statuto Unione Comuni Lombarda Terre Viscontee-Basso Pavese

VISTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE:

- ☒ **ALLA REGOLARITA' TECNICA**
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Umberto Fazia Mercadante)

- ☐ **ALLA REGOLARITA' CONTABILE**
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012

Il Responsabile del Servizio
F.to (Rag. Stefano Viola)

- ☐ **ALLA COPERTURA FINANZIARIA**
Ai sensi dell'articolo 153 comma 5 e ss.mm. del D.Lg. 267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Servizio
F.to (Rag. Stefano Viola)

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico ai sensi dell'articolo 32 D.lgs 18.06.2009 n.69 il giorno 12.10.2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, comma 1 del T.U. 267/200.

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Umberto Fazia Mercadante)

Addi' 12.10.2013

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi' 12.10.2013



Il segretario Comunale
(Dr. Umberto Fazia Mercadante)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata :

- ☐ Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 26/10/2013 come prescritto all'art. 125 del T.U. 267/2000;
- ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, "Testo unico sull'ordinamento delle Leggi degli Enti Locali"
- ☐ **DIVENUTA ESECUTIVA IL**
Per scadenza del termine di 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, "Testo unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali".

Addi'

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Umberto Fazia Mercadante)